



# La valutazione delle rimanenze

## Rimanenze di magazzino

### ❖ *Caratteri economico-aziendali*

- Fattori produttivi a veloce ciclo di utilizzo
- Beni che si trovano ad un diverso stadio del ciclo acquisti-produzione-vendite, comprendendo:
  - beni non ancora immessi nel processo produttivo (materie prime, sussidiarie, di consumo)
  - beni in corso di lavorazione e semilavorati
  - beni in attesa di essere collocati sul mercato (prodotti finiti, merci)
- Realizzo prevalentemente diretto

## ❖ *Determinazione del valore delle rimanenze*

### ● *Criterio di valutazione (ex art. 2426, 1° comma, punto 9)*

→ *minore* tra il *costo di acquisto o di produzione* e

il *valore di realizzazione* desumibile dall'andamento del mercato

→ *Costo di acquisto o di produzione*

- possibilità di calcolo in modo specifico
- per i beni fungibili, adozione di uno dei seguenti metodi di calcolo:
  - *costo medio ponderato*
  - *Lifo (Last in, first out)*
  - *Fifo (First in, first out)*



- *Valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*
  - per materie prime, di consumo e sussidiarie e per i semilavorati riferimento al *costo di sostituzione* (v. Capaldo, pagg. 390-392)
  - per prodotti finiti e merci riferimento al presumibile *valore netto di realizzo*
  
- A seguito di una svalutazione, ripristino del valore di costo se, in esercizi successivi, il valore di mercato risulta superiore al costo

## ❖ *Modalità fiscali di valutazione (art. 92 del Tuir)*

- Concorrono alla formazione del reddito le *variazioni delle rimanenze* dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa e dei beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione
- Il valore rilevante ai fini fiscali è il *minore tra il costo e il valore normale medio*
- Se in bilancio le rimanenze sono valutate a *costo medio ponderato*, a *Lifo* o a *Fifo*, tale valore viene mantenuto anche ai fini fiscali
- Diversamente, il legislatore fiscale prescrive il metodo del *Lifo a scatti*
- I prodotti in corso di lavorazione ed i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base ai costi sostenuti nell'esercizio, salvo che non ricorrano le fattispecie dell'art. 93 (opere, forniture e servizi di durata ultrannuale)

## Rimanenze di lavori in corso su ordinazione

### ❖ *Caratteri economico-aziendali*

- Caratteristiche fondamentali:
  - *realizzazione di opere (beni o servizi) risultanti da un unico progetto, eseguite su ordinazione del committente, secondo le specifiche tecniche da questo indicate*
  - *esistenza di un apposito contratto stipulato con il committente, con definizione del corrispettivo pattuito*
  - *durata normalmente, ma non necessariamente, ultrannuale*

## ❖ *Criteri di valutazione*

- *Metodo della “commessa completata”*

→ Art. 2426, 1° comma, n. 9


iscrizione al *costo di acquisto o di produzione*, ovvero al *valore di realizzazione* desumibile dall’andamento del mercato, se minore

- *Metodo della “percentuale di completamento”*

→ Art. 2426, 1° comma, n. 11

“i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei *corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza*”

## ❖ *Modalità fiscali di valutazione* (art. 93 del Tuir)

- Concorrono alla formazione del reddito le *variazioni delle rimanenze* di opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e *di durata ultrannuale* (la durata ultrannuale fiscalmente è un obbligo)  

- La valutazione si effettua sulla base dei *corrispettivi pattuiti*, con possibilità di valutazione al costo solo se è il metodo adottato per l'iscrizione in bilancio e previa autorizzazione dell'Ufficio Imposte
- I *corrispettivi liquidati a titolo definitivo* sono compresi tra i *ricavi*, non tra le rimanenze
- Altre disposizioni specifiche → maggiorazioni di prezzo  
→ rischi contrattuali





# La valutazione dei crediti

# Crediti

## ❖ *Caratteri economico-aziendali*

- Rappresentano il diritto a ricevere determinate somme ad una data scadenza da soggetti identificati
- Distinzioni:
  - in base alla natura economica {
    - crediti commerciali
    - crediti finanziari
  - in base al soggetto debitore {
    - crediti vs partecipate e partecipanti
    - crediti vs altri soggetti
  - in base alla durata {
    - crediti a breve termine
    - crediti a m/l termine

## ❖ *Iscrizione in bilancio*

### ● *Allocazione dei valori in bilancio*

Stato patrimoniale, Attivo

#### → *voce B)III.2) Crediti:*

- a) verso imprese controllate*
- b) verso imprese collegate*
- c) verso controllanti*
- d) verso altri*

- natura finanziaria
- indicazione degli importi in scadenza entro 12 mesi

#### → *classe C)II. Crediti:*

- 1) verso clienti*
- 2) verso imprese controllate*
- 3) verso imprese collegate*
- 4) verso controllanti*
- 4-bis) crediti tributari*
- 4-ter) imposte anticipate*
- 5) verso altri*

- natura non finanziaria
- indicazione degli importi in scadenza oltre 12 mesi

## ❖ *Criteri di valutazione*

- *Art. 2426, 1° comma, n. 8*

“i crediti devono essere iscritti secondo il

*valore di presumibile realizzazione*”



Valore nominale *al netto* delle svalutazioni per rischi di insolvenza dei debitori

## ❖ *Modalità fiscali di valutazione (art. 106 del Tuir)*

- Le *svalutazioni dei crediti* risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi (non coperti da garanzia assicurativa) sono *deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti*
- La *deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti* a fine esercizio
- Sono deducibili le *perdite su crediti*, se risultanti da elementi certi e precisi, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi